



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot.n.8704/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari IV, VII e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione Parco naturale regionale dei Regi Lagni"  
(Reg.Gen.n.366)**

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala  
Depositata il 25 luglio 2008

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare per l'esame;  
VII e II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **16 SET. 2008**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

---

VIII LEGISLATURA

---

*Proposta di Legge*

***“Istituzione Parco naturale regionale dei Regi Lagni”***

*Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala*

***Ruolo Generale n.366***



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE**

### **Premessa:**

Con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette - ed in particolare l'art. 22, ha, di seguito, stabilito i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali.

La Regione Campania con la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "Istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania" all'art. 1 ha definito le finalità e l'ambito di applicazione della disciplina per le aree naturali protette regionali.

La legge 33/93, quindi, detta principi e norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale della Regione.

Il bacino dei "Regi Lagni", oltre ad essere un bene storicamente rilevante e invidiabile, sono anche un patrimonio da conservare in maniera responsabile e attiva per la difesa del territorio. E come tale, la norma citata trova la sua naturale applicazione nella proposta di istituzione di un Parco naturale che veda al suo interno tutto il territorio interessato dai "Regi Lagni".

Tale proposta trova conferma anche nelle intenzioni del governo regionale della Campania che ha inserito il "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni" nei 15 grandi progetti presentati a Bruxelles. Il Progetto presentato dalla Regione è finalizzato proprio al risanamento ambientale dei Regi Lagni attraverso la bonifica del territorio e la promozione di un progetto idraulico di canalizzazione e sistemazione idraulica, nonché la rivalorizzazione e riqualificazione di un'area del territorio campano un tempo particolarmente apprezzata per le caratteristiche paesistiche, artistiche e climatiche, in cui ricadono diversi siti naturali di grande pregio, tra cui anche l'Oasi di Variconi, uno dei due siti Ramsar presenti in Campania, che si trova nel comune di Castel Volturno alla sinistra del fiume volturno ed in prossimità della sua foce. L'oasi dei Variconi è uno stagno salmastro habitat naturale di alcune specie di uccelli.

È una zona umida di notevole valore naturalistico e proprio per questo motivo dalla metà degli anni ottanta è stata istituita la riserva naturale foce del volturno.



Consiglio Regionale della Campania

## **I Regi Lagni**

Il bacino dei Regi Lagni si estende per un'area di 1000 km<sup>2</sup> tra le Province di Caserta, Napoli e Benevento e comprende complessivamente 99 comuni. Il territorio dei regi Lagni, seguendo la definizione adottata per la depurazione dell'ambito del PS3 (Progetto Speciale disinquinamento Golfo di Napoli) è diviso in due aree:

La prima comprende 5 comprensori:

- Nola
- Acerra
- Napoli Nord
- Caserta
- Foce dei regi Lagni

La seconda comprende i **Bacini Minore dell'area flegrea** e il Bacino di Camaldoli che fanno parte del Comprensorio N.1 di Napoli Ovest, in cui insistono n.8 Comuni:

- Bacoli
- Monte di Procida
- Zona ovest di Napoli
- Pozzuoli - *Bacino di Camaldoli*
- Calvizzano
- Marano
- Qualiano
- Quarto

I Regi Lagni sono canali rettilinei che raccolgono acque piovane e sorgive convogliandole dalla pianura a Nord di Napoli per oltre 56 Km da Nola verso Acerra e quindi al mare, tra la foce del Volturno ed il lago di Patria, estendendosi lungo 110 mila ettari pianeggianti dalle grandi qualità agrarie delimitati a nord-ovest dal litorale domizio e dal bacino del Volturno, a sud-est dall'area casertano-nolana e a sud-ovest dai Campi Flegrei. Un'opera realizzata da architetti di talento come Fontana, Tortelli, Casale, che va a comporre un complesso sistema di drenaggio svolgendo una funzione fondamentale per la tutela dell'equilibrio idro-geologico e rappresenta una delle opere maggiori di quel tempo, affiancata nel 1629 dall'acquedotto di Carmignano, testimonianza di efficienza dei governi vicereale e borbonico.

## **Il passato**

La Storia

La morfologia del bordo tirrenico della Piana Campana si è costituita in evoluzione dell'Appennino: una parte si è sollevata, dando luogo alle montagne, ed una cospicua parte si è abbassata, venendo poi livellata dalla lava prodotta dall'eruzione del Somma – Vesuvio di circa 30.000 anni fa, con flussi che hanno colmato tutte le depressioni. La piana



*Consiglio Regionale della Campania*

riceve apporti idrici anche dal Vesuvio, oltre al riflusso delle acque che, scendendo a valle dai rilievi montuosi, sono costrette a rallentare la loro corsa.

Agli inizi del '500 numerose sorgenti alimentavano il fiume Clanio (ora non esiste più), che lambiva Acerra e si snodava verso il lago Patria. Acerra in particolare soffriva per le esondazioni del Clanio e del torrente di Avella. Durante le piene, in primavera ed in estate, l'acqua del fiume arrecava danni ai raccolti e poi si disperdeva nella zona, dando luogo a delle paludi, da cui il nome di Bosco Fangone. Il territorio era infestato dall'orribile puzzo proveniente dalle mefite (dalle fratture calcарiche esalava idrogeno fosforato) e dalla malaria che imperversava nei territori paludosi. Il percorso dei Regi Lagni nasce a ponte delle Tavole a Marigliano. Il Lago Maestro riceve nel primo tratto tutte le acque provenienti dal Vallo di Lauro (a Quindici e a Frezza), disegna una grossa ansa intorno ad Acerra e poi drena tutti i lagni provenienti dal Somma - Vesuvio, in sinistra idraulica.

Nel suo corso convergono, in destra idraulica, tutte le sorgenti che furono del Clanio e alla forcina di Casapuzzano esso devia verso ovest, dove la pendenza del terreno diminuisce, provocando frequenti ristagni d'acqua. Poiché tende ad esondare in primavera, sono stati costruiti dei controfossi a destra e a sinistra, che diminuiscono la quantità di acqua che affluisce nel canale centrale nei periodi piovosi, per restituirla poi via via, nei punti in cui la pendenza lo consente.

Gli Aragonesi furono i primi a cercare, tra l'agosto 1466 e l'ottobre 1469, una soluzione al problema degli allagamenti, con interventi di diserbo degli alvei, di ricavo di canali di scolo, di riempimento degli argini e di consolidamento dei percorsi viari, senza però risolvere il problema.

La vera bonifica cominciò nel 1601, quando il Viceré spagnolo, vista la gravità della situazione, diede incarico a Domenico Fontana di preparare un progetto che risolvesse in maniera razionale il problema idraulico. Alla fine del XVI secolo infatti il malsano impaludamento del territorio era la causa prima del mancato insediamento umano. La foce del lago Patria era di proprietà di privati, priva di manutenzione, e ciò si ripercuoteva negativamente su tutto il sistema dei Regi Lagni, fino a Nola.

La manutenzione è infatti tanto importante quanto la costruzione: in sua assenza gli alvei si intasano di nuovo e altro materiale piroclastico si accumula.

Nel 1610 era stato completato il prosciugamento delle paludi, opera che, provocando la riduzione della diffusione della malaria, aveva consentito il recupero dell'agricoltura, il conseguente incremento demografico, lo sviluppo di nuovi insediamenti e il ripopolamento di quelli abbandonati.

In assenza di manutenzione però gli alvei si intasarono di nuovo, si formarono depositi calcarei e ciò determinò frequenti inondazioni e ristagni delle acque dei canali.

Carlo III di Borbone, per evitare che le sponde degli alvei franassero, ordinò di piantare fino a 6.000 pioppi in un anno.

Dalla metà del '700 e fino alla fine del secolo, i Regi Lagni versarono in una situazione orribile, anche perché le capacità culturali e professionali di ingegneri e architetti erano molto scadenti.

A ciò pose rimedio l'avvento del governo francese di Gioacchino Murat, che istituì il "Corpo dei ponti e delle strade" e fondò una scuola di ingegneria di alto livello, sull'esempio di quella francese, dandone la direzione a Pietro Colletta. Questi provvide a liberare gli alvei dai detriti, a ristrutturare i ponti, a migliorare e ampliare la rete dei canali e a risolvere i problemi della foce.



## Consiglio Regionale della Campania

Con la fucilazione di Murat e la restaurazione del re Borbone, Ferdinando I diede incarico al colonnello Piscicelli, antagonista di Afante Rivera, di sistemare i Regi Lagni. Nel 1824, dopo il totale fallimento degli interventi del suo predecessore, Afante Rivera venne richiamato alla direzione della scuola.

Egli concentrò gli studi sul problema della foce, ove si formavano dune di materiale piroclastico, che la facevano deviare verso sinistra. Intervenne restringendo le parti terminali, in modo che l'acqua acquistasse velocità e portasse via i sedimenti.

Chiese inoltre una legge che regolamentasse i rapporti tra montagna e pianura, ma morì poco dopo la sua approvazione. Il suo lavoro rimase però come punto di riferimento.

Tra le realizzazioni più importanti di questa grande opera idraulica vi è la creazione di vasche di assorbimento nel settore ad est, di un alveo che convogli le acque più lontane nei Regi Lagni e la creazione nell'alveo di Trocchia di uno scavo trasversale che conduce le acque alla foce, impedendo gli allagamenti, un tempo frequentissimi, di Marigliano e Pomigliano.

Rivera comprese anche l'importanza di allargare i canali del Somma per permettere non solo il deflusso delle acque, ma anche del materiale piroclastico e fangoso che scende a valle con la pioggia che segue l'eruzione del vulcano.

### Il presente

Oggi purtroppo l'alveo di Trocchia scarica in un buco piccolissimo, rendendo vano il lavoro di Rivera.

L'assenza di manutenzione, gli alvei diventati ormai fogne a cielo aperto e la cementificazione stanno distruggendo la grande opera, vanto della ingegneria idraulica italiana.

Se si attraversa l'area interessata si assiste ad uno spettacolo impressionante. L'inquinamento principale, paradossalmente deriva dal mancato funzionamento dei depuratori, oltre agli scarichi fognari che vi si immettono direttamente, opera dei trafficanti di rifiuti tossici, prodotto della incuria più totale. In località masseria Monaco a Marigliano balle di indumenti bruciano anche per sette giorni, insieme a rifiuti ed erbacce. Fili di rame vengono dati alle fiamme e poi recuperati da coloro che li hanno bruciati, perché nessuno provvede a rimuoverli. Addirittura nel febbraio 2006 il "car fluff", materiale derivante dai residui di rottamazione delle auto, provocava una fitta nebbia nel terreno in cui era stato sversato. Scorie di fonderia giacciono lungo i canali, a ridosso dei campi coltivati.

### Depuratori

I cinque depuratori presenti sulle sue sponde (quelli di Nola, Acerra, Marcianise, Gricignano e Villa Literno), chiamati appunto "Ps3", fanno parte del faraonico progetto finanziato della Cassa per il Mezzogiorno e affidato alla Sogesid. L'azienda del ministero dell'economia a sua volta passò la gestione dei depuratori ai costruttori degli impianti. Questi avrebbero dovuto cedere il posto pochi mesi dopo al vincitore della relativa gara pubblica. Ma di fatto, nonostante non avessero alcuna esperienza nel settore, sono stati i titolari degli impianti fino al 2006, quando la Regione Campania è riuscita col metodo del Financial project ad affidarli all'Hydrogest Campania s.p.a. (un consorzio d'impresе costituito dalla ligure Termomeccanica e la napoletanissima Giustino Costruzioni). La



### Consiglio Regionale della Campania

gente dei territori dove transita il canale aveva riposto grosse speranze nell'intervento del nuovo soggetto.

**I Regi Lagni negli ultimi anni sono diventati la fogna a cielo aperto più grande d'Europa.** Si attendeva una netta inversione di tendenza nel trattamento dei reflui e, soprattutto, che i depuratori finalmente funzionassero a regime. **Ma i depuratori non hanno mai funzionato.** I vecchi gestori hanno sempre giustificato la scarsa manutenzione agli impianti per le risicate risorse economiche ricevute da Regione Campania e dal commissariato straordinario alle bonifiche, e la Hydrogest ha fatto la stessa cosa, lamentando, tra l'altro, che gran parte dei centoventitre Comuni che utilizza il canale per sversare i propri reflui non paga i relativi canoni. A questo si deve aggiungere anche il fatto che, a quanto pare, la parte dei finanziamenti previsti nel financial project a carico del commissariato straordinario alle bonifiche, pare abbia trovato nel suo cammino, mille ostacoli.

Così, in questo enorme scarica barile, i Regi Lagni, negli anni hanno continuato a dare il triste spettacolo di decine di carcasse di animali e rifiuti d'ogni genere che il canale borbonico trasporta quotidianamente lungo il suo alveo e che siccome nessun depuratore riesce a trattare si depositano tutti alla foce formando delle vere e proprie discariche a cielo aperto. I cittadini del litorale sono loro malgrado anche abituati a condividere il proprio mare con elevatissime colonie di streptococchi e colibatteri d'origine fecali (patogeni per l'uomo e quindi in grado di attaccarlo). Ma nessuno, neanche i cittadini di Castelvoturno, di Villa Literno e dei paesi vicini potevano immaginare che nello specchio d'acqua dove sfocia il canale ci fossero microrganismi ed alghe mai catalogate prima in alcun altro tratto di mare dell'intero pianeta. A fare la scoperta è stato un istituto del ministero dell'ambiente, l'Icram, che ha condotto in zona delle approfondite analisi per conto del commissariato straordinario alle bonifiche.

Secondo il direttore tecnico dell'Arpac Caserta, Domenico Ottaioano, alla foce dei Regi Lagni c'è in atto una chiara mutazione genetica di alcune specie di animali e vegetali che lottano per resistere al fortissimo inquinamento ambientale. E sempre secondo il dirigente dell'Arpac, **è l'alveo dei Regi Lagni il diretto responsabile dell'inquinamento marino dei dieci chilometri a sud e dieci a nord della costa dove sfocia il canale.** Un vero e proprio disastro ambientale che per Angelo Carano, direttore tecnico del commissariato alle bonifiche, però, non è da imputare esclusivamente alla scarsa attività di depurazione degli impianti del Ps3. *"Sono gli scarichi abusivi e le numerose amministrazioni comunali del comprensorio che non si sono mai allacciati ai collettori a creare il maggiore inquinamento"*, sostiene il dirigente del commissariato".

Da circa dieci anni lungo il 90% delle spiagge di Castelvoturno (che conta ben ventisette chilometri lineari di costa) compaiono desolanti cartelli di divieto di balneazione. Uno solo il triste motivo dell'interdizione al tuffo: inquinamento. Un forte inquinamento per il quale, come sempre più spesso succede nelle maledette e martoriate terre della Campania, non ci sono responsabili, ma numerosissime vittime.

Per fortuna la questione dell'Hydrogest Ecologia spa a giugno 2008, è stata chiusa dalla Regione Campania. Infatti la Regione ha dato il ben servito alla Hydrogest Ecologia spa, stracciando il contratto di gestione (ottenuto solo in virtù di un match legale combattuto prima sul ring del Tar e poi del Consiglio di Stato) ed inglobando i cinque impianti per il trattamento delle acque reflue in Campania realizzati nell'ambito del tormentato Progetto Speciale 3, compresi quelli di Marcianise, Orta di Atella e Villa Literno. Si è così riusciti a mettere fine ad un periodo contrassegnato da inefficienze. **Basti ricordare che la Procura della Repubblica, con un semplice prelievo di un campione d'acqua alle**



*Consiglio Regionale della Campania*

**foce dei Regi Lagni, ha scoperto che arrivano direttamente al mare quantità preoccupanti di cadmio, arsenico ed altri elementi chimici inquinanti e pericolosi i quali hanno contribuito a trasformare in una pericolosa fogna a cielo aperto il mare del litorale domitio.**

### Il futuro

Il tempo ha lasciato tracce del glorioso e antico "vissuto" di città come Nola, Cimitile, Avella, Lauro. Il loro patrimonio artistico è stato a tratti dimenticato, a tratti restaurato, ma mai inserito in un organico progetto di valorizzazione che comprendesse anche il collegamento turistico delle varie emergenze, inserendolo in un percorso culturale a più ampio raggio.

Questo territorio fu osco, etrusco, greco, romano. Numerose tracce di questo passato sono tuttora visibili nei vari comuni del Nolano, ma soprattutto i comuni di Avella e Lauro. Più rappresentati, ovviamente, i periodi artistici successivi: il periodo paleocristiano a Cimitile, il romanico e gotico a Nola, il rinascimento a Nola e Lauro, il barocco e il "settecento" in quasi tutti i centri.

Una maggiore conoscenza del territorio, da parte degli urbanisti, è condizione indispensabile per innescare un processo di crescita organico, che tenga conto soprattutto delle vocazioni della zona e delle emergenze culturali presenti.

Si può contribuire alla crescita sociale di un territorio anche e soprattutto con l'evidenziazione delle qualità storiche e paesistiche, numerose e significative in una terra come questa, attraverso il recupero e la valorizzazione di un patrimonio culturale per troppo tempo dimenticato.

Bisogna dire basta alla crescita edilizia disordinata che ha contribuito al degrado urbanistico di questi comuni, che stanno perdendo la loro originaria fisionomia per somigliare sempre più alla fascia suburbana di Napoli.

Bisogna tirar fuori, evidenziare e pubblicizzare il patrimonio culturale dell'intera area interessata dai regi Lagni.

Per conquistare una dignità perduta e per incentivare l'occupazione attraverso lo sfruttamento turistico di queste risorse culturali.

Sarebbe opportuno creare dei percorsi turistici attraverso la valorizzazione ed il collegamento dei monumenti, il restauro e la realizzazione di strutture di servizio. Si potrà in questo modo inserire degnamente questo territorio tra le aree turistiche che formano il grande serbatoio culturale napoletano. Bisogna evitare che il degrado, ormai divenuto atavico, induca a ritenere che ogni intervento sia inutile. Le Amministrazioni tutte devono essere presenti, perché la costruzione dei Regi Lagni non ha portato solo ad un'evoluzione delle conoscenze tecniche, ma anche del pensiero politico e sociale.

La situazione attuale impone di tenere sotto osservazione e migliorare lo sbocco dei Regi Lagni al mare, perché siamo in presenza di un restringimento nella zona terminale.

I bacini sottesi vanno incrementati, perché l'apporto continuo di materiali mette in crisi l'intero sistema, ed è necessario mantenere in buono stato ciò che è già stato realizzato.

I controfossi non sono più necessari, perché si sono accentuate le pendenze.

La cementificazione spinta degli ultimi decenni ha migliorato la situazione degli alvei, perché l'acqua, non più trattenuta dal terreno, scivola via dalle piazze direttamente nei canali e scorre più velocemente.



## Consiglio Regionale della Campania

Le ipotesi di miglioramento della rete vanno studiate con attenzione e cautela, perché essa può ancora smaltire le piene per altri 50 anni. Bisognerebbe intervenire dragando il canale principale e approfondire l'alveo principale, prevedendo delle immissioni da destra e da sinistra.

I depuratori devono essere in grado di lenire l'inquinamento e non provocarlo, perciò devono essere efficienti e moderni.

Certo, visto le condizioni in cui versano attualmente i Regi Lagni, ipotizzare un'immediata soluzione sarebbe utopistico. Bisogna effettuare nuovi studi che stabiliscano riferimenti e limiti di intervento. Bisogna, in poche parole pensare ad una programmazione di riassetto mirata e che punti ad una progettazione in cui gli interventi non appaiono slegati fra loro.

L'acqua adesso defluisce troppo velocemente a causa della cementificazione selvaggia, e preoccupa la costruzione di ipermercati in zone caratterizzate da terreni agricoli di buona qualità. A Nola si allaga il villaggio preistorico e il "Vulcano buono" di Renzo Piano è un grave fattore di compressione della falda.

La falda depressa si solleva in presenza di forti piogge e si crea un'osmosi tra essa e i canali sommersi. Quando la falda si blocca si solleva e invade i piani bassi delle abitazioni. Va rivisto il piano industriale: con la chiusura di Montefibre l'acqua risale dai pozzi ad Acerra, che soffre ancora, dopo secoli, per il puzzo da cui è ammorbata, seppure per nuove e diverse ragioni.

Gli interventi appaiono slegati, anche nel campo della progettazione di altre opere pubbliche: la TAV dovrà passare a mezza costa sul Vesuvio, senza tener conto del rischio sismico ed eruttivo del vulcano.

### **Finalità e obiettivi della Proposta di legge**

Per una programmazione che tenga conto della visione d'insieme, che renda giustizia a questo territorio contiguo e caratterizzato dalla presenza di questa grande opera storica d'ingegneria idraulica, la Regione Campania può partire con l'istituzione di un Parco regionale che comprenda l'intera area dei Regi Lagni.

Con il PRG di Napoli si è proceduto ad individuare una cintura di verde periurbano che ha costituito il Parco regionale metropolitano delle Colline di Napoli, appare necessario, adesso, che si individui una seconda più ampia cintura di verde fra i comuni a nord di Napoli e quelli attorno a Caserta, evitando la completa saldatura ad opera del cemento, fra le due città. Tale cintura dovrà interessare le aree ancora integre e di maggior interesse paesistico della antica rete idrografica, in modo da costituire il Parco regionale dei Regi Lagni. Tale parco regionale, per la sua strategica posizione geografica dovrà costituire il raccordo territoriale fra gli altri limitrofi parchi regionali.

L'istituzione del Parco dei Regi Lagni, che qui si propone di realizzare sulle aree ancora integre delle piana campana, appare pertanto come l'unica possibilità per rendere concreta e realizzabile una sorta di corridoio naturale inteso come sistema di spazi verdi continui sotto l'aspetto sia ecologico che paesaggistico, e per ridurre il consumo di suolo agricolo ad elevata produttività, anche in ossequio delle ripetute raccomandazioni del PAC.

Si tratterebbe di un obiettivo ambizioso e di lunga portata, non solo per la riqualificazione ambientale, ma perché l'istituzione di questo Parco introdurrebbe, nella pianificazione territoriale campana, la tipologia del parco agricolo. Un'idea nuova e che ha già dato ottimi risultati a Milano con i progetti dei grandi Parchi Agricoli di Milano sud e di



*Consiglio Regionale della Campania*

Milano nord (a partire dal 1959), ed a Roma la realizzazione dei parchi regionali di Veio a nord e dell' Appia antica a sud che assieme ad altri parchi di più ridotta estensione hanno delineato finalmente, dopo decenni di scempi urbanistici, una cintura di parchi regionali attorno alla capitale ed allo stesso tempo hanno salvaguardato, nei loro caratteri naturali e paesistici, i lembi superstiti dell'agro romano.

Va da sé che tale obiettivo per essere perseguito richiede ampia collaborazione fra le varie amministrazioni interessate, ma, al tempo stesso rientra fra le realizzazioni più qualificanti e di maggior merito e lungimiranza: alla regione spetta ovviamente il compito prioritario che deve realizzarsi non solo nella formulazione di indirizzi di massima, ma al contrario nell'analisi puntuale delle caratteristiche naturali ed antropiche delle aree da tutelare e nella formulazione di cogenti norme di salvaguardia.

L'individuazione dei territori di interesse paesaggistico ed ecologico non appare infatti elemento secondario per la costruzione della rete ecologica, bensì necessario e determinante per stabilirne la qualità e le finalità protezionistiche: solo da essa devono discendere gli indirizzi di pianificazione urbanistica da attuare a più ridotta scala territoriale. e allo stesso modo bisogna definire gli "obiettivi di qualità paesistica" e controllarne l'attuazione. solo con tale inderogabile procedura metodologica sarà possibile, anche in Campania, la costruzione della rete natura che, secondo le direttive della convenzione di Berna e di Natura 2000, collegando fra loro le aree dei parchi regionali e nazionali mediante le aree contigue, i corridoi ecologici e i parchi agricoli-primi fra tutti quello dei Regi Lagni- conferisca all'insieme integrato di aree protette, un carattere di organicità e di continuità.

La costruzione della rete ecologica e paesaggistica in Campania dovrà essere il principale strumento con cui la Regione potrà controllare attivamente i processi di sviluppo urbanistico in un'ottica di riequilibrio territoriale.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.1

(Istituzione dell'area naturale protetta)

1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera d della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 – Legge Quadro sulle aree protette -, nonché dell'articolo 1 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "Istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania" è istituito il Parco naturale regionale denominato "Parco naturale regionale dei Regi Lagni" che comprende l'intero territorio che si estende per un area di 1000 km quadrati tra le Province di Caserta, Napoli e Benevento in cui insistono complessivamente 99 comuni. (elenco dei comuni divisi per comprensori allegato).
2. I confini del Parco naturale regionale dei "Regi Lagni" sono segnati e resi visibili mediante apposita tabellazione e cartografia da eseguirsi e allegare al presente testo di legge, a cura dell'ufficio regionale competente.



*Consiglio Regionale della Campania*

## Art. 2

### (Finalità)

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Regi Lagni" sono le seguenti:

- a) Conservare e recuperare gli equilibri ecologici in riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;
- b) ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti, le zone umide e gli ambienti costieri e ripariali, incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;
- c) ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat e promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti ecologiche;
- d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici degli ecosistemi umidi, costieri e boschivi;
- e) recuperare e salvaguardare le funzionalità generali del sistema idrologico, con particolare attenzione alla salvaguardia degli equilibri idraulici e idrogeologici e mettendo in atto interventi di miglioramento degli stessi;
- f) promuovere l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica connesse con la protezione della risorsa idrica e fluviale;
- h) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, incentivando la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità del presente articolo, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;
- i) promuovere e incentivare in agricoltura l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche;
- l) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso;
- m) incrementare la copertura arborea-arbustiva ripariale e dei versanti del bacino idrografico autoctono;
- n) promuovere attività culturali e per il tempo libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione contrastando eventuali processi di abbandono;
- o) promuovere azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.



*Consiglio Regionale della Campania*

### Art.3

(Zonizzazione provvisoria)

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7, il Parco naturale regionale "Regi Lagni" è diviso in 2 aree :

#### Area 1:

Comprende i cinque comprensori, definiti per la depurazione nell'ambito del PS3 (Progetto Speciale disinquinamento Golfo di Napoli):

Comprensori nel bacino dei Regi Lagni:

- a) Nola
- b) Acerra
- c) Napoli Nord
- d) Caserta
- e) Foce dei Regi Lagni

#### Area 2:

Comprende i bacini minori dell'area Flegrea e il Bacino di Camaldoli che fanno parte del Comprensorio di Napoli Ovest, in cui insistono n.8 Comuni:

- a )Bacoli
- b) Monte di Procida
- c) Zona ovest di Napoli
- d) Pozzuoli - Bacino di Camaldoli
- e) Calvizzano
- f) Marano
- g) Qualiano
- h) Quarto



*Consiglio Regionale della Campania*

**ART. 4  
(GESTIONE)**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e 17 della L.R. 33/93 (Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania) in considerazione delle sue dimensioni, la gestione del Parco naturale regionale "Regi Lagni" è affidata a un Consorzio di gestione, appositamente costituito fra i seguenti enti: Province di Caserta, Benevento e Napoli, le Comunità Montane di competenza territoriale,

2. Il Consorzio così costituito è ente di gestione a tutti gli effetti di legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Campania convoca una conferenza dei servizi con i soggetti di cui al comma 1 per l'approvazione dello schema di statuto del Consorzio di gestione, che è successivamente approvato dal Consorzio medesimo. Nello Statuto devono essere definiti gli organi del Consorzio e il loro funzionamento, nonché i mezzi finanziari a disposizione.

4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, vanno a confluire nel patrimonio del Consorzio di gestione non appena lo stesso è costituito.

5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, allo scioglimento degli organi responsabili del Consorzio di gestione e, contestualmente, alla nomina di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi sciolti.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**

(Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio )

1. Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Regi Lagni" sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla risorsa acqua, alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

In particolare, è vietato:

- a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la propria attività fino alla scadenza dell'autorizzazione;
- b) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, su autorizzazione dell'ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione;
- e) asportare minerali, fossili e altro materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive dell'area protetta;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
- k) aprire discariche;
- l) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali.



*Consiglio Regionale della Campania*

2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:
- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865 (Programmi coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);
  - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
  - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del piano territoriale del parco naturale regionale "Regi Lagni" la competente struttura regionale, sentito l'ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) limitatamente alla zona 2 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale dell'attività agrituristica. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del quindici per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica di agriturismo e turismo rurale. Sono comunque fatte salve le prescrizioni dei piani di settore e degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area. È consentita la realizzazione di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché, ove non producente volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi agricoli.
4. Sull'intero territorio del parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici a istanza dell'ente di gestione.
6. In applicazione delle finalità di cui all'articolo 2, sull'intero territorio del parco Naturale regionale "Regi Lagni", fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7, sono consentite le seguenti attività agro-silvo-pastorali:
- a) pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;



*Consiglio Regionale della Campania*

- b) pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole nonchè attività agricole connesse;
  - c) tagli boschivi intercalari e di fine turno debitamente autorizzati dagli uffici competenti;
  - d) raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini alimentari secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
  - e) trasformazione delle colture agricole già presenti in altre.
7. Sono fatti salvi gli interventi od opere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e nulla osta comunque denominati previsti dalla normativa vigente alla data di adozione da parte della Giunta regionale del disegno di legge di istituzione del parco naturale regionale "Regi Lagni".
8. Fermo restando il rispetto delle norme e delle procedure di valutazione previste in materia di protezione, tutela e conservazione ambientale, all'interno del territorio del parco può essere consentita la realizzazione di infrastrutture destinate al trasporto già previste in appositi piani o programmi solo in caso di rilevante interesse pubblico nazionale o interregionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

**(Strumenti d'attuazione)**

1. Per l'attuazione delle finalità del parco naturale regionale "Regi Lagni", l'ente di gestione di cui all'articolo 4 si dota degli strumenti di attuazione previsti dalla vigente normativa:

- a) piano territoriale dell'area naturale protetta;
- b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta;
- c) regolamento dell'area naturale protetta.



*Consiglio Regionale della Campania*

## Art.7

(Piano territoriale dell'area naturale protetta)

1. Il piano territoriale del parco naturale regionale "Regi Lagni" persegue le seguenti finalità:

- a) individuare le opere e gli interventi necessari alla conservazione e al ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive o indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- f) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- g) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- h) individuare e definire il sistema di monitoraggio degli indicatori ambientali;
- i) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sugli ecosistemi umidi, costieri e boschivi;
- l) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione del territorio;
- m) individuare eventuali forme di compensazione perequativa.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**

**(Piano Pluriennale Economico e Sociale)**

1. Il piano pluriennale economico-sociale del parco naturale regionale "Regi Lagni" è predisposto dall'ente gestore del parco, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area protetta, oltre alla riqualificazione ambientale, bonifica, depurazione, tutela del bene acqua, valorizza, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo dell'ente di gestione, contestualmente alla formazione del piano di cui all'articolo 7.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 9

(Regolamento)

1. Il regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 394/1991, come modificato dall'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno del parco naturale regionale "Regi Lagni" ed è adottato dall'ente di gestione.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art. 10

(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni, permessi o autorizzazioni relativi a interventi impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.
2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle norme generali di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 5.
3. Fino alla costituzione del Consorzio di cui all'articolo 4, comma 1, il rilascio dei nulla-osta prescritti dal presente articolo è di competenza dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Campania.
4. Nel caso di cui al comma 1, l'ente di gestione trasmette il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo, senza ritardo, all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Campania.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.11**

**(Immobili strumentali all'attività agricola)**

1. Per gli immobili strumentali all'attività agricola in fascia due si applicano gli indici previsti negli strumenti urbanistici vigenti nel comune, a condizione che l'intervento proposto non sia direttamente in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.12

(Sanzioni)

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della legge 394/1991, come modificato dall'articolo 4 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Le violazioni al divieto di cui alle lettere a), b) e l) del comma 1, articolo 5, comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e), f) e j) del comma 1, articolo 5, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro. 250,00.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera g) del comma 1, articolo 5, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1, articolo 5, comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera i), comma 1, articolo 5, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila.
8. Le violazioni di cui alla lettera k) del comma 1, articolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, dell'articolo 5, comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
9. Le violazioni al divieto di cui alla lettera m) del comma 1, articolo 5 e gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dalla lettera c) del comma 2, dell'articolo 5, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'ente di gestione.
11. È, comunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del parco.



*Consiglio Regionale della Campania*

## Art.13

### (Indennizzi)

1. Gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del parco naturale regionale "Regi Lagni" vengono erogati direttamente dall'ente di gestione di cui all'articolo 4, che vi fa fronte con le disponibilità del proprio bilancio.
2. La liquidazione degli indennizzi avviene, dopo l'accertamento e la prova dell'entità dei danni e della loro origine da uno dei vincoli posti con la presente legge o con il piano di cui all'articolo 7, qualora lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche già in atto, connesse alle attività agro-silvo-pastorali, riducendone in modo considerevole e continuativo il reddito.
3. In ogni caso, sorge il diritto a un indennizzo:
  - a) per la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e per la riduzione del normale periodo di pascolamento;
  - b) per le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
4. L'ente di gestione procede alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della denuncia.
5. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da prescrizioni e norme di carattere urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.14**

**(Sorveglianza del territorio)**

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale delle province di Caserta, Benevento e Napoli e alle guardie ecologiche volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, l'ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico – ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'ente di gestione.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.15

(Controllo)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.



*Consiglio Regionale della Campania*

Art.16

(Norme Finanziarie e finali)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dell'ente di gestione.
2. Annualmente, anche tenendo conto degli obiettivi gestionali raggiunti, nonché della programmazione regionale, la Regione Campania trasferisce appositi fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali e provinciali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziato l'importo complessivo di euro \_\_\_\_\_ a carico dell'apposito capitolo "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Campania" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno di competenza di istituzione del parco. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dello Statuto della Regione Campania ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.